



REGIONE LIGURIA



UNIONE EUROPEA



GRUPPO DI AZIONE LOCALE PROVINCIA DELLA SPEZIA (VAL DI VARA E RIVIERA SPEZZINA)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SULLA MISURA 413 – 322 SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI

(A SPORTELLO DAL 16.01.2012)

Il Gruppo di Azione Locale “Provincia della Spezia”, con sede c/o Assessorato al Turismo e Agricoltura della Provincia della Spezia, in Viale Mazzini 47 – La Spezia (SP), in seguito denominato GAL:

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n.49/2007, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento

ordinario al n. 51 – parte seconda – del 19 dicembre 2007, modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010;

- la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR;
- il regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, che modifica il citato reg. (CE) n. 1698/2005 individuando alcune “nuove sfide”, di rilievo per l'agricoltura europea, relative ai cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili, alla gestione delle risorse idriche, alla biodiversità e alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario e introducendo risorse finanziarie aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle nuove sfide;
- la decisione della Commissione europea C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 - di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010 - con la quale sono state approvate le modifiche del PSR rese necessarie per attuare le “nuove sfide”, sopra citate, e sono state altresì inserite nella pianificazione finanziaria del PSR le risorse finanziarie aggiuntive, connesse all’attuazione delle suddette “nuove sfide”;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del PSR, e in particolare l’articolo 4 (procedure);
- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, in particolare l’art. 19 (riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni);
- la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR.

Vista la legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 “Disciplina del riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione”.

Considerato che a seguito della soppressione delle Comunità Montane “Riviera Spezzina” e “Val di Vara” e alla successiva messa in liquidazione delle stesse, sono di fatto decaduti i corrispondenti GAL “Riviera Spezzina” e “Val di Vara” (istituiti con deliberazione della G.R. n. 813 del 11.07.2008);

Dato atto che tutti i soggetti, pubblici e privati, che avevano dato origine ai GAL di cui sopra hanno ritenuto opportuno procedere alla loro fusione sottoscrivendo, in data 16.11.2011, un accordo interpartenariale per la costituzione di un nuovo GAL denominato “Provincia della Spezia”, che subentra in tutte le attività già realizzate dai precedenti GAL e che individua come capofila l’Amministrazione Provinciale della Spezia;

Rilevato che a seguito della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 298 del 30 marzo 2009, con la quale è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo

locale presentate dai GAL operanti sul territorio regionale e sono stati disposti i finanziamenti a favore dei sopra citati GAL "Riviera Spezzina" e "Val di Vara";

Dato atto che, come da nota della Regione Liguria – Settore Politiche Agricole n. PG2011/171970 del 13.12.2001, risultano ancora disponibili, per l'avvio di nuovi bandi, le seguenti risorse finanziarie, derivanti dalle dotazioni finanziarie attribuite ai due precedenti GAL:

GAL	Misure	Dotazione iniziale	Fondi impegnati con i precedenti Bandi	Risorse residue
RIVIERA SPEZZINA	diverse	1.911.539,00	1.212.659,62	698.897,38
VAL DI VARA	diverse	3.430.000,00	2.967.453,08	461.546,92
TOTALE risorse residue				1.161.426,30

Considerato che:

- come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti nell'ambito del PSR sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;
- il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato tramite procedura scritta in data 17 aprile 2009 in merito ai criteri di selezione delle domande di aiuto di competenza degli ex GAL "Riviera Spezzina" e "Val di Vara", come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;
- detti criteri di selezione delle domande di aiuto di competenza degli ex GAL "Riviera Spezzina" e "Val di Vara", vengono fatti propri dal nuovo GAL e pertanto unificati;

Preso atto che sono state definite le procedure amministrative per l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del PSR;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL "Provincia della Spezia" n. 1 del 12.12.2011 con la quale si è provveduto a ripartire, in via presuntiva, le risorse residue assegnate ai soppressi GAL "Riviera Spezzina" e "Val di Vara" e non impegnate con i precedenti bandi, nel modo seguente:

- Misura 413-322 (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi) : Euro 940.000,00
- Misura 413-313 Incentivazione di attività turistiche Euro 221.000,00

Alla luce delle premesse di cui sopra

Emette il seguente **BANDO**

per la concessione di aiuti a favore della realizzazione degli interventi relativi alla Misura 413-322 (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi)

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura individuata in premessa, nell'ambito della strategia di sviluppo locale promossa dal GAL "Provincia della Spezia" all'interno del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito PSR), elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n.49/2007, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 51 – parte seconda – del 19 dicembre 2007, modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010.

Il presente atto ha valenza su tutte le istanze presentate a far data dal 02.01.2012

Il PSR individua gli obiettivi della misura a cui questo bando si riferisce.

2. MODALITÀ DI ACCESSO

La modalità di accesso al PSR per le domande di aiuto di cui al presente bando è attuata con la modalità "a sportello".

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 marzo 2012

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando derivano dalle precedenti dotazioni finanziarie attribuite agli ex GAL "Riviera Spezzina" e "Val di Vara", al netto dei fondi impegnati con i precedenti bandi.

La somma destinata agli interventi previsti dalla misura del PSR oggetto del presente bando (Misura 413-322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi), secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GAL "Provincia della Spezia" con atto deliberativo n. 1 del 12.12.2011 è pari a:

Euro 940.000,00

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente bando, a causa di economie, restituzioni, revoche riguardante altre misure oggetto di bandi precedenti, tali fondi verranno destinati alla misura prevista da questo bando, a favore di quelle istanze che non abbiano trovato copertura finanziaria, nel rispetto dei

criteri di selezione stabiliti, secondo l'ordine cronologico di attribuzione di esito positivo di istruttoria.

4. NORME GENERALI

4.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere localizzati nei seguenti comuni, dichiarati alluvionati con Decreto del COMMISSARIO DELEGATO della Regione Liguria n. 2 del 17.11.2011 ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3973 del 05.10.2011 e del D.P.C.M. del 28.10.2011, appartenenti alle aree territoriali della Val di Vara e della Riviera Spezzina-Cinque Terre:

VAL DI VARA: Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Corrodano, Follo, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago:

RIVIERA SPEZZINA-CINQUE TERRE: Levanto, Bonassola, Framura, Monterosso al Mare e Vernazza.

Possono essere ammessi anche interventi localizzati in altri comuni, a condizione che i benefici prodotti dall'intervento in questione ricadano prevalentemente nel territorio sopra indicato.

4.2 Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' esclusa la possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente bando tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia).

Sono ammesse spese generali e tecniche (di personale) nel limite massimo del 6% della spesa ammissibile a contributo.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto.

4.3. Limitazioni ed esclusioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono ammissibili all'aiuto. Non sono inoltre ammissibili gli investimenti di sostituzione, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 29 ottobre 2008.

4.4. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare al GAL "Provincia della Spezia" e alla Regione eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

4.5 Presentazione delle domande

4.5.1. Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (REG UE 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'investimento e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammesse a finanziamento.

Le domande di aiuto e le domande di pagamento devono essere presentate al GAL per il tramite del Servizio Coordinamento Ispettorati agrari, sede di La Spezia, di cui il GAL si avvale per l'istruttoria tecnica delle domande per tutti i comuni del comprensorio.

La Struttura regionale agisce, in attuazione del presente bando, in nome e per conto del GAL, come previsto dal PSR.

4.5.2. Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

4.5.3. Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di concessione dell'aiuto previsto dalla della Strategia di sviluppo locale, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale. Alla domanda di aiuto fanno seguito la verifica di ammissibilità, l'istruttoria di merito finalizzata a determinare l'aiuto che può essere concesso nonché la prenotazione dei fondi sulla base dei criteri di selezione previsti e delle risorse disponibili.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate alla Regione Liguria, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte della Regione Liguria.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata alla Regione Liguria, sulla base della localizzazione della sede aziendale o, nel caso il beneficiario non sia un'azienda agricola, sulla base della localizzazione dell'investimento.

Alle domande di aiuto devono essere allegati i documenti previsti dalla scheda specifica della misura oggetto del presente atto.

4.5.4. Domande di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento. Le domande di pagamento devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di pagamento redatta su apposita modulistica, deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale SIAN (www.sian.it).

La domanda di pagamento può riguardare:

- 1) un anticipo, nei casi e nei limiti previsti come di seguito specificato;
- 2) uno stato di avanzamento dell'investimento corrispondente a un lotto funzionale;
- 3) lo stato finale dell'investimento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari del presente bando possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il massimale previsto dalla normativa comunitaria vigente in percentuale dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare

dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle domande di pagamento devono essere allegati i documenti previsti dalla scheda specifica della misura oggetto del presente atto.

5. NORME SPECIFICHE DELLA MISURA 413 - 322

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

5.1 Beneficiari

Sono beneficiari della misura 413 – 322 i soli enti pubblici.

5.2 Investimenti ammissibili

Sono concessi aiuti per i seguenti interventi:

A) infrastrutture civili:

1) viabilità per l'accesso ai borghi rurali e viabilità pubblica interna dei borghi rurali;

Sono ammissibili a contributo i soli investimenti.

Gli interventi di cui sopra si devono svolgere in stretto coordinamento con l'attività dei Comuni.

5.3 Esclusioni e limitazioni

Gli aiuti di cui alla presente misura si riferiscono esclusivamente a investimenti materiali e immateriali, se connessi agli investimenti materiali.

Per le finalità sopra specificate, le spese ammissibili sono limitate ai seguenti investimenti:

a) adeguamento e miglioramento di beni immobili esistenti;

b) spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra.

Non sono riconosciute spese relative a lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia).

5.4 Criteri di demarcazione con le azioni finanziate dal FESR

Misura 322 Sviluppo rinnovamento villaggi	e dei	il FEASR finanzia le infrastrutture e gli altri investimenti previsti dalla misura solo nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4	il FESR finanzia le infrastrutture e gli altri investimenti previsti dalla misura in zone A e in contesti non interessati da strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4, a condizione che siano conformi ai criteri previsti dal POR
--	----------	---	--

5.5 Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto concesso è dell'90% della spesa ammissibile a contributo, al netto dell'IVA.
Il volume massimo del singolo investimento ammesso è pari a **Euro 1.000.000,00**.

5.6 Documentazione da allegare alle domande di aiuto

Si precisa che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del prezzo dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzi, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

5.7 Requisiti di ammissibilità delle domande di aiuto

La valutazione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie tiene conto dei seguenti requisiti di ammissibilità (da soddisfare contemporaneamente):

Misura 413 (322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Criteri di ammissibilità
Interventi localizzati in frazioni (borghi rurali) dove la popolazione è diminuita negli ultimi 10 anni:
Interventi connessi significativamente con il mantenimento del borgo rurale dal punto di vista della vivibilità e delle caratteristiche residenziali
Interventi finalizzati al miglioramento della viabilità di accesso

5.8 Procedura di assegnazione dei fondi

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili, tenuto conto del fatto che tratti di bando a sportello, prevede le seguenti fasi:

- 1) si procede in primo luogo ad attribuire i fondi disponibili alle domande istruite positivamente dal punto di vista tecnico e finanziario, seguendo l'ordine di attribuzione alle stesse di "esito positivo";
- 2) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine della validità del presente bando, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 2) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

5.9 Documentazione da allegare alle domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) nel caso di domande di pagamento del saldo per strutture ricettive: copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività ricettiva;
- 7) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

5.10 Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Spezia, 28.12.2011

Il Presidente
(Federico Barli)

